



Spett.li P & G RACING SRL

Via Fratelli Brizianielli n. 3 - 06055 MASCIANO

PE: filippetti.g@hotmail.it

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Servizio - Viabilità – Prog. Opere Pubbliche Rete Viaria

PEC: provincia.pesarourbino@legalmail.it

OGGETTO: Art. 5 D.P.R. 357/1997 - D.G.R. 1661/2020 - Art. 87 Regolamento del Parco.

8^ Riedizione della gara automobilistica di velocità denominata "Coppa Faro" riservata alle sole auto storiche in programma nei giorni 03-04-05 Ottobre 2025.

PATRICINIO E RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE E PARERE POSITIVO ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DI SCREENING.

Con istanza acquisita agli atti dell'Ente Parco il 14/05/2025, con prot. 912, la società P & G RACING SRL (P.IVA 03367460544), con sede a Marsciano (PG), in via Fratelli Brizianielli n.3, ha chiesto all'Ente Parco il rilascio dell'autorizzazione di competenza per lo svolgimento di una manifestazione sportiva per auto storiche che si svolgerà nei giorni 03-04-05 ottobre 2025, all'interno del territorio del Parco. Al riguardo:

PREMESSO che l'Ente Parco, sulla manifestazione in oggetto, è tenuto al rilascio dei seguenti provvedimenti:

- autorizzazione allo svolgimento della manifestazione di cui all'art. 87 del Regolamento del Parco;
- parere sulla procedura della Valutazione di Incidenza di cui alla DGR 1661/2020 e DPR 357/1997.

PRESO ATTO che la gara in oggetto vedrà la partecipazione di circa 70 auto storiche certificate ACI SPORT CSAI - F.I.A e si svolgerà lungo il tracciato della S.P. 44 "Panoramica del San Bartolo", nel tratto compreso tra il Km 0+800 m in località Soria (Pesaro) ed il km 5+200 m in località "Hermitage", avente una lunghezza complessiva di circa 4,0 km di lunghezza.

CONSTATATO in particolare che la manifestazione prevede il seguente calendario di attività:

- il giorno 03 ottobre saranno espletate le verifiche delle auto;
- il giorno 04 ottobre le auto partiranno intorno alle ore 14:00 circa, con conseguente chiusura al traffico della strada dalle ore 13:00 alle 19:00 circa;
- il giorno 05 ottobre la strada, nei limiti sopra descritti, sarà chiusa al traffico dalle ore 07:00 alle ore 13:30 circa.

PRESO ATTO che le misure di sicurezza della gara saranno quelle indicate dall'apposita commissione nazionale di gara dell'ACI SPORT (CSAI), che prevedono anche obbligatorie ed idonee coperture assicurative.

CONSIDERATO che tale manifestazione, già autorizzata dall'Ente Parco negli anni dal 2018 al 2024, costituisce la 8^ riedizione della "Coppa Faro-Pesaro", manifestazione che si è svolta in questo territorio anche nel 1959 e nel 1970.

DATO ATTO che la gara in oggetto, in base ad una verifica d'ufficio, è inserita:

- dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel programma delle gare dell'anno 2025 di cui alla Circolare 23 dicembre 2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 4 del 07/01/2025;
- nel calendario del Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche consultabile nel sito istituzione dell'ACI Sport (<https://www.acisport.it/it/CIVSA/home>);
- nella categoria "Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche", in base alla consultazione della testata giornalistica del sito "<https://www.cronoscalate.it>".

EVIDENZIATO che il Regolamento del Parco:

- all'art. 87, comma 2, stabilisce che: *"E' ammesso, ad esclusione delle zone A, lo svolgimento di eventi o manifestazioni a carattere sportivo, ricreativo e culturale che non arrechino disturbo alla fauna selvatica, né alterazione degli habitat e non comportino la modificazione dello stato dei luoghi. Nel territorio del Parco sono comunque vietati eventi o manifestazioni motoristiche di tipo competitivo o agonistico, ad esclusione di quelle aventi interesse storico o culturale";*
- all'art. 87, comma 6, prevede che *"Le manifestazioni motoristiche non competitive e quelle ammesse di cui al precedente comma 2, sono subordinate al rilascio dell'autorizzazione dell'Ente Parco, nel rispetto delle seguenti condizioni:*
 - a) *devono svolgersi unicamente su strade asfaltate pubbliche ed aperte al transito;*
 - b) *il tracciato prescelto deve essere quello che dimostra la maggiore compatibilità con i valori paesistico-ambientali del Parco".*

PRESO ATTO che il Comune di Pesaro ha, fin dal primo anno, accordato il patrocinio alla suddetta manifestazione *"per la notevole valenza sportiva, storico-culturale, aggregativa e turistica della manifestazione, atta a promuovere e valorizzare il nostro territorio".*

DATO ATTO che il Consiglio Direttivo del Parco, nel corso delle precedenti edizioni, ha sempre condiviso lo svolgimento della manifestazione in oggetto e che nel corso della seduta del 23/07/2025, nel confermare anche per il corrente anno la propria condivisione, ha accordato il patrocinio alla manifestazione.

VISTO, inoltre, che la gara motoristica si svolgerà all'interno della ZPS *"Colle San Bartolo e Litorale Pesarese"* e, in parte, della ZSC *"Colle San Bartolo"*.

DATO ATTO che contestualmente alla richiesta, la Società P & G RACING SRL ha trasmesso lo studio di incidenza di screening a firma della Dottoressa Forestale Sofia Paccapelo, unitamente al previsto *"Format di supporto Screening di Valutazione di Incidenza"* (datato 19/03/2025), conforme alla DGR 1661/2020.

ESAMINATO lo studio di screening, nonché il format sopra richiamato, redatti allo scopo di verificare i possibili o potenziali effetti della manifestazione nei confronti delle specie e degli habitat di interesse comunitario tutelati dai richiamati Siti Natura 2000.

VISTE le seguenti motivazioni conclusive riportate nel predetto studio, in base alle quali gli effetti della manifestazione non sono da considerarsi significativi nei confronti delle specie e degli habitat di interesse comunitario:

- 1) *"Il luogo della manifestazione non assume rilevanza strategica rispetto agli obiettivi che hanno permesso l'istituzione del Parco, della ZPS e della ZSC, essendo il territorio più prossimo alla città di Pesaro, interessato da una marcata antropizzazione dello stato dei luoghi e da continue forme di disturbo, anche indotte dall'ordinario flusso veicolare".*
- 2) *"La manifestazione non causerà alcuna interferenza agli habitat di interesse comunitario tutelati dalla Direttiva n. 92/43/CEE e non causerà alcun impatto alla componente botanico-vegetazionale del sito".*
- 3) *"La gara, seppur indubbiamente rumorosa, sarà effettuata in un periodo dell'anno che non è da considerarsi sensibile per la fauna selvatica. Inoltre, avrà una durata assai limitata (massimo 4 ore/giorno per due giorni). La gara non comporterà pertanto impatti che possano qualificarsi significativi nei confronti delle specie di interesse comunitario, tenuto conto anche che tali specie, per lo più migratorie, non saranno presenti nel periodo di svolgimento della manifestazione".*
- 4) *"La manifestazione, infine, è coerente con le misure di conservazione della ZPS "Colle San Bartolo e Litorale Pesarese" di cui alla D.G.R. n. 1471/2008, e non presenta elementi o aspetti in contrasto con le misure di conservazione della ZSC "Colle San Bartolo" di cui alla DGR 661/2016".*

EVIDENZIATO in particolare che:

- con riferimento ai rumori e alle vibrazioni, lo studio precisa in particolare che *"... Pur avvertibili anche a debita distanza, per la loro breve durata non sono da ritenersi significativi nei riguardi sia delle specie di interesse comunitario tutelate sia, in termini più complessivi, nei confronti della restante fauna presente nel Parco. Va comunque evidenziato che l'assenza di impatti nei confronti delle specie di interesse comunitario è soprattutto legata al fatto che tali specie, nel periodo di svolgimento della manifestazione, non saranno presenti nel territorio del Parco, essendo specie migratorie di passo primaverile. Nei confronti delle altre specie presenti nel Parco, si ritiene che i rumori potranno provocare disturbi indiretti ma che, in rapporto al limitato numero di ore della manifestazione ed al suo carattere episodico, potranno qualificarsi come*

temporanei e del tutto reversibili. Ciò in relazione al fatto che il periodo di svolgimento della manifestazione non corrisponde a quello più importante per tali specie, ovvero alla fase fenologica della riproduzione, che si concentra nel periodo primaverile ed estivo”;

- con riferimento agli uccelli di interesse comunitario tutelati dalla ZPS, lo studio precisa quanto segue: *“Tutte le suddette specie sono migratrici e, ad eccezione dell’Averla piccola, del Pellegrino e del Succiacapre, non sono nidificanti in questo territorio. Delle 29 specie segnalate, ben 15 sono rapaci. A parte il Pellegrino e, limitatamente al periodo primaverile, il Pecchiaiolo e il Falco di Palude (che sono le due specie maggiormente osservate nei passaggi migratori), tutti gli altri rapaci menzionati (Falco pescatore, Albanella reale, Grillaio, Nibbio bruno, Capovaccaio, Nibbio reale, Albanella pallida, Gufo di palude, Biancone, Aquila di mare, Albanella minore, Sparviere levantino), sono da considerarsi assai rari per il territorio del San Bartolo. La loro presenza è infatti limitata a qualche avvistamento durante il periodo primaverile, quando tali specie, in fase migratoria, sorvolano l’area del Parco. Ad eccezione del Pellegrino, nessuna delle suddette specie di rapaci è nidificante nel Parco. Trattandosi di specie migratorie, nessuna di esse può, pertanto, essere presente nel territorio dell’Area Protetta nel periodo di svolgimento dell’evento. Per quanto riguarda il Pellegrino, tale specie nidifica con ben due coppie lungo la falesia del San Bartolo. I siti di nidificazione sono assai distanti dal luogo di svolgimento della manifestazione. Va comunque precisato che il periodo di svolgimento della manifestazione non confligge con il ciclo riproduttivo di tale specie. Il Pellegrino, a metà ottobre, può tuttavia sorvolare il territorio del Parco per cacciare. Predando in volo e su ambiti assai vasti, tale specie è comunque da ritenersi del tutto indifferente al passaggio delle auto storiche. Oltre ai rapaci, nel Formulario sono riportate anche altre specie: Cicogna nera, Cicogna bianca, Martin pescatore, Balia dal collare, Calandrella, Averla piccola, Ortolano, Calandro, Calandra, Bigia padovana, Succiacapre, Tottavilla. Anche tali specie sono migratorie e, dunque, certamente assenti nel territorio del Parco nel periodo di svolgimento della manifestazione. Con riguardo all’Averla piccola, sussistono dubbi sulla sua effettiva permanenza anche nel periodo autunno-invernale. In base ai dati a disposizione e sulla base di quanto riferito dall’Ente Parco, previamente contattato al riguardo, tale specie non è mai stata osservata in tale periodo. Va inoltre evidenziato che il contesto territoriale in cui si svolgerà l’evento non presenta caratteristiche ambientali idonee ad ospitare le suddette specie. Alcune di esse, infatti, sono legate ad ambienti umidi o fluviali (Cicogna bianca e nera, Martin pescatore), altre sono invece esclusive di ambienti aperti (Calandrella, Averla piccola, Ortolano, Calandro, Bigia padovana, Succiacapre e Tottavilla) che non si rinvergono nell’area in cui si svolgerà la manifestazione. E’ dunque possibile concludere che, in relazione al periodo dell’anno in cui si svolgerà la manifestazione, le specie di interesse comunitario segnalate per la ZPS non subiranno impatti o incidenze apprezzabili o significative”.*

RITENUTO che le considerazioni sopra riportate possano ritenersi condivisibili in relazione al fatto che:

- il luogo di svolgimento della manifestazione, compreso tra la città di Pesaro e l’area del Faro, costituisce uno degli ambiti del Parco in cui il disturbo antropico è maggiore, soprattutto in relazione alla vicinanza con la città di Pesaro, alla presenza di un diffuso tessuto insediativo e all’ordinario flusso veicolare indotto dalla S.P. 44;
- il periodo di svolgimento della manifestazione fa escludere possibili interferenze con le specie di interesse comunitario oggetto di tutela che, essendo migratorie, non saranno presenti nel territorio del Parco. Va comunque sottolineato che tale periodo è assai lontano dalla fase fenologica più importante e sensibile per la fauna selvatica, ovvero la riproduzione, che si concentra nella primavera-inizio estate.

DATO ATTO, inoltre, che la predetta manifestazione non contrasta:

- con i fattori di minaccia e pressioni indicati nei Formulare Natura 2000 della ZPS e della ZSC;
- con le misure di conservazione della ZSC, di cui alla DGR 661 del 27/06/2016;
- con le misure di conservazione della ZPS, di cui alla D.G.R. n. 1471/2008 e ss.mm.ii e al DM 17/10/2007. In particolare, la D.G.R. 1471/2008 stabilisce espressamente che all’interno delle ZPS *“Lo svolgimento di manifestazioni motoristiche di qualsiasi genere è consentito solo lungo le strade asfaltate”* (allegato 2, Attività ed interventi, lettera f), pag. 14).

RICHIAMATA la seguente principale normativa in materia di Rete Natura 2000:

- il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, avente ad oggetto "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e ss.mm.ii.;
- il Capo III della L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, il quale disciplina le procedure per l'individuazione e la gestione dei siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS);
- la D.G.R. n. 1471 del 27/10/2008 concernente l'adeguamento delle misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale e per i Siti di Importanza Comunitaria, come modificate con D.G.R. 1036/2009;

- la D.G.R. 661 del 27/06/2016 di approvazione delle misure di conservazione del SIC "Colle San Bartolo";
- la D.G.R. n. 220 del 9 febbraio 2010 pubblicata sul BUR n. 20 del 26 febbraio 2010 avente ad oggetto "Linee guida regionali per la Valutazione di incidenza di piani ed interventi" per effetto della quale, a far data dal 13 marzo 2010, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 24 della L.R. n. 6/2007;
- la DGR n. 1661 del 30/12/2020, recante le linee guida per la Valutazione di Incidenza.

Visto il Regolamento del Parco, pubblicato sul BURM n. 38 del 07/05/2015, in particolare gli articoli 64-66-87.

Per quanto sopra esposto e facendo salvi ed impregiudicati eventuali diritti, azioni o ragioni di terzi, nonché altra vincolistica, questo Ente Parco, per quanto di competenza,

D I S P O N E

Di **AUTORIZZARE** la P & G RACING SRL (P.IVA 03367460544), ai sensi dell'art. 87 del Regolamento del Parco, allo svolgimento, all'interno del territorio del Parco, della manifestazione sportiva denominata "8^ riedizione della Coppa Faro-Pesaro", per auto storiche nei giorni 03-04-05 ottobre 2025, nel tratto compreso tra il Km 0+800 m in località Soria ed il km 5+200 m in loc. Hermitage, nel rispetto di quanto segue:

- al termine della manifestazione e comunque entro 48 ore dall'evento, la Società P & G RACING SRL dovrà rimuovere la segnaletica di riferimento posta lungo la viabilità, nonché i rifiuti e ogni altro materiale legato allo svolgimento della manifestazione;
- l'Ente Parco non è in alcun caso tenuto ad indennizzare eventuali danni a beni e persone arrecati dalla fauna selvatica che si verificano in connessione allo svolgimento della manifestazione in oggetto. Con il rilascio della presente autorizzazione, l'Ente Parco non fa alcuna valutazione in ordine alle condizioni di sicurezza con cui si svolge la predetta manifestazione in rapporto alla presenza della fauna selvatica.

Di **RILASCIARE** sullo svolgimento della manifestazione in oggetto parere positivo di screening di Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997, senza necessità di procedere a Valutazione Appropriata.

Di **ACCORDARE** il patrocinio alla manifestazione in oggetto, in esecuzione al parere favorevole rilasciato dal Consiglio Direttivo del Parco.

Di **PRECISARE** che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini stabiliti dalle normative sopra richiamate e non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri o atti di assenso comunque denominati di competenza di altri Enti. Inoltre, il soggetto organizzatore, con il presente atto, si assume ogni responsabilità in merito a eventuali danni a cose, beni o persone conseguenti alla realizzazione dell'evento.

Di **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla ditta richiedente e alla Provincia di Pesaro e Urbino. L'originale del provvedimento è conservato agli atti dell'Ente Parco.

Di **DARE ATTO** che responsabile dell'istruttoria è l'Ente Parco e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo stesso Ente.

Di **RAPPRESENTARE** che contro il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge 7/8/1990, n. 241, può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso, oppure ricorso in opposizione con gli stessi termini; si ricorda infine che può essere proposto ricorso straordinario entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio dell'Ente Parco.

Il Tecnico
Dott. Fabrizio Furlani

IL DIRETTORE
Dott. Marco Zannini